

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Marco Tedde
On. Pietro Pittalis
On. Ugo Cappellacci
On. Giuseppe Fasolino
On. Antonello Peru
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
On. Alessandra Zedda
- Gruppo Forza Italia Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 06/02/2018
nr. 0000868
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



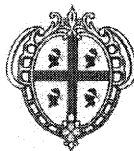
e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.705/A sulle negative conseguenze in danno ai concessionari balneari derivanti dall'applicazione della legge regionale 23/04/2015, n.8. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.407/gab del 1° febbraio 2018 inviata dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



198C

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA



L'Assessore

Prot. n. 407/GAB

Cagliari, 01/02/2018

2820/16
2607

- > Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
- > All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna

SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 705/A (Tedde, Pittalis, Cappellacci, Cherchi Oscar, Fasolino, Locci, Peru, Randazzo, Tocco, Tunis, Zedda Alessandra) sulle "negative conseguenze in danno ai concessionari balneari derivanti dall'applicazione della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8".

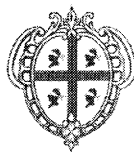
In riferimento alla interrogazione in oggetto di richiesta informazioni relative alle "negative conseguenze in danno ai concessionari balneari derivanti dall'applicazione della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8", si comunica quanto segue.

L'interrogazione si riferisce unicamente ai comuni aventi litorali urbani che secondo il richiedente fino ad oggi avrebbero potuto beneficiare di una apertura per 12 mesi, mentre la norma in questione vieterebbe l'apertura per i comuni non aventi il PUL limitandola a soli 3 mesi. Per quanto riguarda i punti 1) e 2) l'interrogazione muove da un assunto erroneo.

Le norme urbanistiche/paesaggistiche della Regione Sardegna - articolo 10 bis della legge regionale n. 45/1989 come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 23/1993 - non hanno mai consentito la permanenza dei chioschi per l'intero anno solare o per un periodo più lungo.

È noto infatti che la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina è inedificabile. Qualunque struttura, anche amovibile, che permane più del tempo strettamente necessario per l'attività temporanea (codificata oggi in massimo 120 giorni dall'articolo 15 della legge regionale 23/1985 e dalle norme nazionali in materia di paesaggio), determina una trasformazione permanente dello stato dei luoghi, vietata dalle norme vigenti. Viceversa proprio con la legge regionale 8/2015 si è cercato di porre rimedio a questa situazione generale, introducendo il comma 2-bis dell'articolo 10-bis citato, che prevedeva: "Nell'ambito territoriale disciplinato del

Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono "urbani" i litorali (...)" Le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 8/2015, intervenendo in maniera radicale sulla materia, hanno introdotto il concetto di "litorale urbano", nel quale, la permanenza delle strutture poteva essere consentita tutto l'anno.

È evidente che tale previsione non poteva che accompagnarsi alla necessità di una pianificazione complessiva del litorale, demandata fin dal 2008 al PUL, ma mai effettivamente affrontata dai comuni della Sardegna anche in considerazione delle numerose proroghe concesse dalla Amministrazione regionale di centro destra che ha preceduto la presente legislatura.

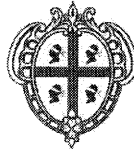
La scelta, oculata e sensata, è stata quella che solo dopo la "vera" pianificazione, le strutture potessero rimanere tutto l'anno. Negli altri casi il tempo era ridotto a 90 giorni, che è il limite imposto dalla legge per non considerare tale strutture come permanenti.

Le disposizioni richiamate sarebbero dovute entrare in vigore, secondo l'articolo 43 della legge regionale n. 8/2015 dal 31.12.2016, data successivamente spostata con legge regionale n. 33/2016 al 31.12.2018.

La norma richiamata è stata, però, oggetto di integrale revisione con la legge regionale n. 11/2017. Il comma 2-bis dell'articolo 10-bis della legge regionale n. 45/1989 è stato abrogato, con conseguente perdita di efficacia della successiva entrata in vigore prevista dal citato articolo 43 della legge regionale n. 8/2015. I contenuti del comma 2-bis, rivisti e aggiornati, sono stati trasfusi nella lettera i-bis) dell'articolo 10-bis della legge regionale n. 45/1989, introducendo a regime, la previsione che l'inedificabilità dei 300 m dalla linea di

battigia marina non opera per gli "interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare e delle acque interne"

e nell'articolo 22-bis che disciplina lo strumento del PUL. Così, una volta definito che il PUL è lo "strumento con cui i comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l'organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali" (comma 1), che "estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali" (comma 2), è stato previsto che il PUL deve



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

disciplinare "gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare".

Una volta che l'amministrazione comunale si è dotata, nel rispetto delle Linee Guida regionali dell'atto di pianificazione, gli interventi disciplinati dal PUL, *"sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell'autorizzazione paesaggistica"* (comma 4).

Accanto ai litorali urbani sono stati definiti i litorali metropolitani ed è stato stabilito che solo in tali litorali *"il posizionamento delle strutture disciplinate all'interno del PUL è ammesso ... senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre"* (comma 5). Ciò con l'intento - manifestato dal legislatore - di consentire ai litorali non urbani l'ordinario ciclo di vita invernale, che, tra l'altro consente agli stessi di ripresentarsi integri e fruibili nella successiva stagione estiva.

L'ultimo comma del citato articolo 22-bis prevede, infine, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul BURAS e in sua assenza la localizzazione delle strutture è immessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori.

Per quanto riguarda il punto 3) occorre evidenziare che la normativa regionale non può incidere e tanto meno disattendere alle decisioni della Corte di Giustizia in merito alla durata delle concessioni in essere e, in ogni caso, tali decisioni non riguardano gli aspetti urbanistico-edilizi e paesaggistici correlati alle strutture in concessione.

Per quanto riguarda il punto 4), si segnala che proprio nel tentativo di incentivare la redazione dei PUL l'Amministrazione regionale, modificando l'articolo 41 della legge regionale n. 45/1989, dapprima con l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 8/2015 e poi con l'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 11/2017, ha inserito i PUL tra i piani attuativi di iniziativa pubblica finanziabili dalla Regione e ha messo a disposizione dei comuni ben 1,8 milioni di euro.

Da ultimo si segnala che alla data del 05.05.2017 risulta che 16 comuni su 72 abbiano un PUL efficace, 23 su 72 abbiano un PUL adottato e 33 su 72 non abbiano neanche il PUL adottato.

L'Assessore

Cristiano Erriu